



REGOLAMENTO D'ESAME 2026

per l'esame professionale di

Consulente finanziario/a diplomato/a IAF

**Specialista in patrimonio, previdenza, assicurazione
e finanziamento**

(esame dell'associazione IAF)

e

Regolamento d'esame relativo ai

moduli d'esame

per l'ammissione all'esame finale di

**Consulente finanziario/a
con attestato professionale federale**

Emesso il 27 aprile 2026

Valido a partire dagli esami di novembre 2026



Indice

1. Disposizioni generali	(art. 1+2)
2. Organizzazione dell'esame	(art. 3-5)
3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese	(art. 6-9)
4. Svolgimento dell'esame	(art. 10-14)
5. Moduli d'esame e requisiti	(art. 15+16)
6. Valutazione e voti	(art. 17+18)
7. Superamento e ripetizione dell'esame	(art. 19-21)
8. Perfezionamento	(art. 22)
9. Diploma, titolo e procedura	(art. 23-25)
10. Disposizioni finali	(art. 26)
11. Emissione	

Sono disponibili spiegazioni sul presente regolamento nelle **Direttive** d'esame che possono essere richieste presso gli uffici della Comunità d'interessi oppure scaricate dalla sezione download del sito www.iaf.ch.

IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Geschäftsstelle für die deutsche Schweiz

Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich

Tél. 0848 44 22 33

info@iaf.ch, www.iaf.ch

IAF Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier

Neuengasse 20, 3011 Berne

Tél. 0848 44 22 22

info-romandie@iaf.ch, www.iaf.ch

IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

Neuengasse 20, 3011 Berne

Tél. 0848 44 22 44

info-ticino@iaf.ch, www.iaf.ch



1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Organo responsabile

1 L'IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario (IAF) effettua

l'esame professionale per il conseguimento del diploma di Consulente finanziario/a IAF

Specialista in patrimonio, previdenza, assicurazione e finanziamento

2 L'organo responsabile citato è competente per tutta la Svizzera.

Art. 2 Scopo dell'esame

1 Le candidate e i candidati che hanno superato l'esame professionale e conseguito il **diploma di Consulente finanziario IAF / consulente finanziaria IAF** dispongono della necessaria competenza per offrire in modo autonomo, a persone private e commercianti, una consulenza prevalentemente finanziaria di complessità medio-bassa consona alla situazione personale e patrimoniale del cliente, nei seguenti ambiti specifici:

- patrimonio (incl. LSerFi)
- previdenza (assicurazioni di persone e sociali)
- assicurazione (assicurazioni di cose e patrimoniali)
- immobili

tenendo conto degli effetti su liquidità, bilancio privato e imposte e delle nozioni di base relative al regime dei beni e al diritto successorio.

Essi conoscono inoltre le condizioni giuridiche valide per i consulenti finanziari, in particolare per quanto attiene agli obblighi e alle responsabilità della consulenza, come pure in materia di compliance; sono inoltre a conoscenza degli standard di una consulenza finanziaria sostenibile.

Infine dispongono delle seguenti capacità pratiche in materia di consulenza finanziaria:

- consulenza mirata: dalla presentazione iniziale e l'analisi della situazione al suggerimento di vari provvedimenti, fino alla conclusione contrattuale;
- applicazione di procedure di consulenza e di analisi strutturate;
- capacità comunicative nei rapporti con i clienti;
- consulenza e assistenza dei clienti esistenti.



2 ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME

Art. 3 Comitato direttivo dell'IAF

- 1 Sono di competenza del Comitato direttivo:
 - a) l'emissione, la modifica e l'abolizione del regolamento d'esame
 - b) la determinazione delle tasse d'esame e di ricorso nonché delle indennità per la Commissione per la Garanzia della Qualità (Commissione GQ), gli esperti e le esperte principali e degli esperti / delle esperte
 - c) l'elezione della Commissione GQ
 - d) il trattamento di ricorsi e le decisioni sugli stessi; a tal fine il Comitato direttivo ha la facoltà di istituire un'apposita Commissione reclamii e di definire le sue competenze e la procedura

Art. 4 Commissione per la Garanzia della Qualità (Commissione GQ)

- 1 L'organizzazione e lo svolgimento degli esami vengono affidati, conformemente al presente regolamento, alla Commissione per la Garanzia della Qualità (Commissione GQ). Essa è composta da 5-13 specialisti e viene nominata dal Comitato direttivo dell'IAF con un mandato di tre anni.
- 2 La Commissione GQ si costituisce da sé ed elegge la propria o il proprio presidente.
- 3 La Commissione GQ si riunisce tutte le volte che le circostanze lo richiedono, ma almeno una volta all'anno. Essa delibera validamente quando è presente la maggioranza dei membri. Le delibere richiedono la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, decide il voto della/del presidente. È consentita la deliberazione per mezzo di circolari.
- 4 Sono di competenza della Commissione GQ:
 - a) l'emissione delle direttive sul regolamento d'esame;
 - b) la pianificazione delle date e dei luoghi d'esame;
 - c) la determinazione del programma d'esame;
 - d) la determinazione dei mezzi ausiliari consentiti;
 - e) la predisposizione dei compiti d'esame e lo svolgimento degli esami;
 - f) la nomina e l'impiego degli esperti / delle esperte principali e degli esperti / delle esperte
 - g) la decisione in merito all'ammissione di candidati / candidate all'esame e all'eventuale esclusione;
 - h) l'ufficializzazione dei risultati degli esami inclusa l'assegnazione dei voti e la decisione in merito al rilascio del diploma;
 - i) il trattamento delle richieste;
 - j) la verifica e l'aggiornamento periodici degli obiettivi della qualifica e dei contenuti degli esami;
 - k) il riconoscimento e la convalida di altri titoli e prestazioni;
- 5 La commissione GQ può delegare singole mansioni agli uffici o alla direzione d'esame IAF.

Art. 5 Criterio di pubblicità

- 1 L'esame non è pubblico. In casi particolari, la Commissione GQ può concedere delle deroghe.



3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

Art. 6 Pubblicazione

- 1 L'esame viene pubblicato almeno 90 giorni prima dell'inizio sulla homepage di IAF (www.iaf.ch). Maggiori informazioni sono fornite anche dagli uffici di IAF.
- 2 La pubblicazione deve indicare almeno:
 - il programma degli esami
 - le date degli esami
 - le tasse d'esame
 - il recapito per l'iscrizione
 - i termini per l'iscrizione

Art. 7 Iscrizione

- 1 Le candidate e i candidati devono iscriversi all'esame professionale tramite la procedura online sul sito dell'IAF (www.iaf.ch). L'IAF può anche prevedere una procedura d'iscrizione tramite moduli cartacei.
- 2 All'iscrizione devono essere allegati:
 - a) un riepilogo della formazione professionale e dell'esperienza lavorativa maturata
 - b) copia degli attestati e dei certificati di lavoro richiesti
 - c) indicazione della lingua in cui si vogliono sostenere gli esami
 - d) copia di un documento d'identità ufficiale munito di fotografia
- 3 È ammessa l'iscrizione a singoli moduli. A tale proposito si rimanda alle limitazioni della durata di validità dei moduli già superati (art. 21 cpv. 6).
- 4 Con l'iscrizione la candidata / il candidato riconosce il presente regolamento d'esame e le relative direttive.

Art. 8 Ammissione

- 1 All'esame professionale di **consulente finanziaria/o diplomata/o IAF** è ammesso chi:
 - a) è in possesso di un attestato federale di capacità con una formazione professionale di base di almeno tre anni o di un certificato/diploma di formazione equivalente nonché chi dimostri almeno un anno di esperienza professionale;oppure
 - b) dimostri di avere un'esperienza professionale di almeno cinque anni.

Al momento dell'iscrizione è necessario presentare il certificato di idoneità richiesto o il documento equivalente.

Il termine per la comprova dell'esperienza professionale è il giorno d'inizio degli esami. La formazione di base fino al conseguimento di un attestato di capacità o di un titolo equivalente non viene computata come esperienza professionale.

I candidati e le candidate sono ammessi a condizione che paghino la tassa d'esame entro i termini previsti.



Sono considerati diplomi almeno equivalenti ai sensi della lettera a):

- diploma di una scuola di commercio riconosciuta dalla Confederazione
 - attestato di maturità (tutti i tipi)
 - diploma di una scuola magistrale
 - diploma riconosciuto a livello federale di una scuola superiore nell'ambito dell'economia e dell'amministrazione (SUPSI-HWV)
 - diploma federale dell'esame professionale superiore in ambito commerciale
 - diploma di scuola universitaria cantonale o federale
 - attestato di «intermediario assicurativo AFA»
- 2 Dietro richiesta scritta debitamente motivata della candidata / del candidato, la Commissione GQ decide in singoli casi sul riconoscimento (parziale) di percorsi di formazione affini e sull'ammissione di candidate/candidati in possesso di diplomi non riconosciuti a livello federale.
- 3 La decisione in merito all'ammissione all'esame professionale viene di regola comunicata alla candidata / al candidato per iscritto entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del periodo d'iscrizione. In caso di esclusione, la motivazione e i rimedi giuridici, che indicano l'istanza e il termine di ricorso, vengono notificati per lettera raccomandata.

Art. 9 **Spese**

- 1 Il pagamento della tassa d'esame deve avvenire entro il termine prescritto.
- 2 Alle candidate e ai candidati che si ritirano dall'esame entro il termine prescritto o successivamente per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3 Le candidate e i candidati che non si presentano all'esame senza un motivo valido o che lasciano l'esame anzitempo non hanno diritto al rimborso della tassa d'esame. Lo stesso vale anche per le candidate e i candidati che vengono esclusi nel corso dell'esame o che non superano l'esame.
- 4 Le spese di viaggio, vitto e alloggio e assicurazione durante l'esame sono a carico delle candidate e dei candidati.



4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Art. 10 Convocazione

- 1 Gli esami si svolgono di regola da una a due volte l'anno, a condizione che alla pubblicazione segua un numero sufficiente di iscrizioni. Non sussiste nessun diritto legale allo svolgimento in date o intervalli temporali determinati.
- 2 La candidata / il candidato ha il diritto di essere sottoposto all'esame in una delle tre lingue ufficiali svizzere, a condizione che per la rispettiva lingua vi siano almeno dieci iscrizioni valide.
- 3 La convocazione della candidata / del candidato ha luogo almeno 14 giorni prima dell'inizio degli esami. Nella convocazione figurano il programma d'esame con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'esame, dei mezzi ausiliari ammessi che le candidate e i candidati possono portare con sé, e degli esperti esaminatori.
- 4 Le richieste di ricusa degli esperti devono essere presentate alla Commissione GQ al più tardi sette giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La Commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

Art. 11 Ritiro

- 1 Le candidate e i candidati possono ritirare la loro iscrizione entro quattro settimane prima dell'inizio dell'esame (primo giorno d'esame). Il ritiro deve essere notificato per iscritto alla segreteria dell'IAF (l'indirizzo corretto è indicato a pagina 2 del presente regolamento), tramite lettera raccomandata o A-Post Plus. La data di ritiro è determinata dal timbro postale apposto al momento del deposito della corrispondenza presso un ufficio postale in Svizzera.
- 2 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato con motivi validi.
Sono considerati motivi validi:
 - a) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto
 - b) malattia certificata da un medico, infortunio o maternità
 - c) decesso nella cerchia ristretta
- 3 La candidata / il candidato deve immediatamente notificare per iscritto all'ufficio dell'IAF il motivo del suo ritiro e giustificarlo.



Art. 12 Mancata ammissione ed esclusione

- 1 I candidati e le candidate che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno consapevolmente indicazioni false inoltrano certificati completamento dei moduli non acquistati personalmente o cercano in altri modi di ingannare la Commissione GQ, non vengono ammessi agli esami.
- 2 Sono esclusi dall'esame le candidate e i candidati che
 - a) utilizzano mezzi ausiliari non autorizzati;
 - b) infrangono in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tentano di ingannare gli esperti.

L'esclusione dall'esame deve essere deliberata dalla Commissione GQ. Finché la decisione non ha validità, la candidata / il candidato può richiedere di concludere l'esame con riserva.

- 3 Prendere conoscenza della soluzione modello di un esame o di parti di essa prima dell'esame è considerato un mezzo ausiliario non autorizzato ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 lett. a). Invece di trasmettere il caso sospetto alla Commissione GQ, la Commissione d'esame può proporre ai candidati, sospettati di aver preso conoscenza della soluzione modello di un esame o di parti di essa prima dell'esame, una ripetizione dell'esame nella stessa sessione che non sia però identica in termini di contenuto. Se i candidati decidono di sostenere questa ripetizione dell'esame, accettando questa proposta, essa sostituisce l'esame su cui si basa il sospetto.

Art. 13 Sorveglianza degli esami, periti

- 1 Durante lo svolgimento degli esami scritti, le candidate e i candidati sono sorvegliati con la debita cura da almeno un supervisore. In caso di osservazioni, la persona incaricata deve prenderne nota in forma scritta.
- 2 Le prove scritte vengono valutate da almeno due esperti che, di comune accordo, determinano il voto. In caso di esami con domande strutturate (scelta multipla ecc.) e analisi automatizzata, si può prescindere da una valutazione individuale.
- 3 La valutazione dell'esame orale è effettuata da almeno due esperti che prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, vagliano le prestazioni e determinano il voto di comune accordo.

Art. 14 Riunione conclusiva per l'attribuzione dei voti

- 1 In una riunione indetta al termine dell'esame, la Commissione GQ decide in merito ai voti, al superamento dell'esame e al rilascio del diploma.
- 2 I documenti d'esame e le prove scritte restano in possesso dell'IAF. Gli atti degli esami vengono custoditi per due anni, con riserva di un possibile prolungamento della custodia fino a che sia pronunciato un giudizio definitivo in merito a una procedura di ricorso.



5 MODULI D'ESAME E REQUISITI

Art. 15 Moduli d'esame

- 1 L'esame professionale di **consulente finanziaria/o diplomata/o IAF** comprende tutti i campi d'attività del consulente finanziario diplomato IAF e della consulente finanziaria diplomata IAF e non prende in considerazione le esperienze professionali maturate dalla singola candidata o dal singolo candidato.
- 2 L'esame professionale è suddiviso in una parte scritta e una parte orale. La parte scritta può svolgersi sotto forma di esami strutturati che prevedono risposte fisse (p. es. a scelta multipla) e in forma elettronica.
- 3 L'esame professionale è suddiviso nei seguenti moduli:

▪ patrimonio (incl. LSerFi)	scritto, 90 minuti
▪ previdenza (assicurazioni di persone e sociali)	scritto, 90 minuti
▪ assicurazione (assicurazioni di cose e patrimoniali)	scritto, 90 minuti
▪ immobili	scritto, 90 minuti
▪ consulenza finanziaria	orale, 30 minuti
- 4 L'esame del modulo «patrimonio (incl. LSerFi)» è valido sia per il diploma di consulente finanziaria/o IAF sia per il certificato di Consulente in gestione patrimoniale IAF.
- 5 Ogni modulo può essere suddiviso in sezioni ed eventualmente sottosezioni. Tale suddivisione e la loro ponderazione viene stabilita dalla Commissione GQ.

Art. 16 Requisiti d'esame

- 1 Gli obiettivi e i contenuti dell'esame figurano nelle direttive sul regolamento d'esame.



6 VALUTAZIONE E VOTI

Art. 17 Valutazione per modulo

- 1 Le sezioni e le eventuali sottoposezioni vengono valutate in base a un sistema di punteggio prestabilito.
- 2 La Commissione GQ definisce la scala dei voti che indica il voto assegnato a ogni punteggio.
- 3 Se la valutazione di un modulo privo di posizioni comporta direttamente il voto del modulo, quest'ultimo viene assegnato ai sensi dell'art. 18.

Art. 18 Valore dei voti

- 1 La candidata / il candidato riceve un voto per ogni modulo riportato all'art. 15 cpv. 3.
- 2 Le prestazioni sono valutate con voti da 6 a 1. Il 4 e i voti superiori designano prestazioni sufficienti, i voti inferiori al 4 prestazioni insufficienti. Non sono ammessi voti intermedi diversi dai mezzi punti.
- 3 I voti sono assegnati secondo la seguente scala.

Caratteristiche delle prestazioni	Valutazione	Voto
Eccellenti a livello qualitativo e quantitativo	eccellente	6
Consone, con errori di lieve portata	buono	5
Sufficienti, nel rispetto dei requisiti minimi	sufficiente	4
Incomplete, errate	insufficiente, scarso	3
Errori grossolani, prestazioni incomplete	scadente	2
Scadenti o esame non eseguito	inutilizzabile	1

- 4 Il voto complessivo è il risultato della media aritmetica dei voti dei moduli. Esso è arrotondato a un decimale.
- 5 La Commissione GQ può stabilire che i singoli moduli siano sovra-ponderati o sotto-ponderati nel calcolo del voto complessivo. La ponderazione deve essere stabilita nelle direttive.



7 SUPERAMENTO E RIPETIZIONE DELL'ESAME

Art. 19 Condizioni per il superamento dell'esame

- 1 L'esame di **consulente finanziario/a diplomato/a IAF** è superato se
 - la media complessiva del voto non è inferiore a 4,0 e altresì
 - al massimo due moduli sono stati valutati con un voto inferiore a 4,0 e altresì
 - nessun modulo è stato valutato con un voto inferiore a 3,5
- 2 L'esame non è comunque superato se la candidata o il candidato
 - a) non rispetta il termine previsto per il ritiro
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi
 - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi
 - d) deve essere escluso dall'esame

Art. 20 Certificato d'esame

- 1 La Commissione GQ rilascia a ogni candidata e candidato un certificato d'esame dal quale risultano almeno:
 - a) i voti dei singoli moduli d'esame
 - b) il superamento o meno dell'esame
 - c) in caso di mancato superamento dell'esame, un possibile rimedio giuridico

Art. 21 Ripetizione; durata della validità dei moduli

- 1 Le candidate e i candidati che non hanno superato l'esame possono ripetere l'esame alla prossima data disponibile se soddisfanno i requisiti di ammissione.
- 2 La candidata o il candidato può scegliere se
 - a) ripetere tutti i moduli valutati con un voto insufficiente, oppure se
 - b) ripetere l'intero esame

Il candidato o la candidata ha il diritto di ripetere i moduli in diverse sessioni d'esame. Finché non saranno stati ripetuti tutti i moduli per i quali è stato ottenuto un voto insufficiente, il candidato o la candidata sarà considerato/a in possesso di una certificazione parziale e non potrà quindi ancora superare l'esame.

Per la determinazione del risultato dell'esame si prendono in considerazione:

- nel caso a) i voti dei moduli ripetuti nella sessione precedente o in quella attuale, nonché i voti sufficienti dei moduli sostenuti in precedenza, ma non i voti insufficienti dei moduli non ancora ripetuti
- nel caso b) il voto o i voti del modulo o dei moduli ripetuti

- 3 Ogni modulo può essere effettuato al massimo tre volte.
- 4 I tentativi falliti del modulo «patrimonio (incl. LSerFi)» sono conteggiati sia per l'esame professionale di Consulente finanziaria/o diplomata/o IAF, sia per quello di Consulente in gestione patrimoniale certificato IAF.
- 5 Per la ripetizione dell'esame si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e di ammissione valide per il primo esame.



- 6 Riguardo agli esami svolti e/o superati parzialmente (art. 7 cpv. 3), il superamento di tali moduli è valido al massimo per 32 mesi. È determinante il periodo di tempo intercorso tra la data del primo e la data dell'ultimo esame modulare superato. I moduli conclusi con successo da oltre 32 mesi devono essere comunque ripetuti.

8 CONSIGLIO DI PERFEZIONAMENTO

- Art. 22 1 Si raccomanda a tutti i titolari di diploma di tenersi regolarmente aggiornati sulle novità del settore e di frequentare corsi di perfezionamento professionale.

9 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

Art. 23 Titolo e pubblicazione

- 1 Le candidate e i candidati che superano l'esame ottengono il diploma. Esso viene rilasciato dall'IAF e reca la firma di un rappresentante del Comitato e della Commissione GQ.
- 2 Il/la titolare del diploma potrà fregiarsi del seguente titolo:

Consulente finanziaria diplomata IAF
Consulente finanziario diplomato IAF
Specialista in patrimonio, previdenza, assicurazione e finanziamento

Conseillère financière diplômée IAF
Conseiller financier diplômé IAF
Spécialiste en patrimoine, prévoyance, assurance et financement

Diplomierte Finanzberaterin IAF
Diplomierter Finanzberater IAF
Fachmann/Fachfrau für Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Finanzierung

Certified Financial Advisor IAF
Specialist in asset building, financial precaution, assurance and real estate financing



Art. 24 Ritiro del diploma

- 1 Il Comitato IAF ha la facoltà di ritirare un diploma conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure civili o penali.

Art. 25 Diritto di ricorso

- 1 È possibile presentare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, presso il Comitato reclami IAF, contro le decisioni della Commissione GQ relative all'esclusione dall'esame, al mancato superamento dello stesso o al rifiuto di rilasciare il diploma. Il ricorso deve recare le richieste del/della ricorrente e le sue motivazioni. Per la determinazione della data di presentazione del ricorso fede la data del timbro di un ufficio postale in Svizzera.
- 2 In caso di esame svolto solo parzialmente (art. 7, cpv. 3), è ammesso presentare ricorso solo contro voti di moduli insufficienti. In caso di esame svolto integralmente, è ammesso presentare ricorso anche contro voti di moduli sufficienti, ma solo in caso di mancato superamento dell'intero esame e non con effetto retroattivo per voti di moduli conseguiti in sessioni d'esame precedenti.
- 3 La decisione del Comitato o della Commissione riscorsi da esso istituita è definitiva.
- 4 Il Comitato entra in materia sul ricorso solo se la tassa di ricorso è stata pagata entro il termine indicato. Se il ricorso viene accolto, la tassa viene rimborsata al/alla ricorrente.

10 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emissione ed è valido per gli esami a partire da novembre 2026. Esso sostituisce il regolamento del 20 settembre 2023.

11 EMISSIONE

Zurigo, 27 aprile 2026

IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

Per il Comitato:

Il presidente:

Il vicepresidente:

Marco Baur

Roland Gassmann